



**ORIGINALE**

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>N. 39</b><br>Reg. delib. | Ufficio competente<br>RAGIONERIA |
|-----------------------------|----------------------------------|

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

|         |  |
|---------|--|
| OGGETTO | RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE<br>EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE<br>RICOGNIZIONE AL 31.12.2020 |
|---------|--|

Oggi **ventuno** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventuno** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

|                          | Presente/Assente |                         | Presente/Assente |
|--------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| MAGRI PRIMO              | Presente         | CASARO DEBORA           | Presente         |
| MARCHETTI LUCIO          | Presente         | TECCHIO ELENA           | Presente         |
| ROVIGATI MARIA<br>GRAZIA | Presente         | CRIVELLARO<br>GUGLIELMO | Presente         |
| STELLA GIACOMO           | Assente          | SALTARIN CATERINA       | Presente         |
| BELLAMIO GIUSEPPE        | Assente          | TONIOLO NADIR           | Assente          |
| ZANELLATO<br>GIOVANNI    | Presente         |                         |                  |

Presenti 8 Assenti 3

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il  
SEGREARIO COMUNALE ALBANO MARCO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, MAGRI PRIMO nella sua qualità di Sindaco,  
dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri

ZANELLATO GIOVANNI

TECCHIO ELENA

SALTARIN CATERINA

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

|         |  |
|---------|--|
| OGGETTO | RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE RICOGNIZIONE AL 31.12.2020 |
|---------|--|

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

*“1. ....le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ....*

*2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;*

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2020;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATI:

- il piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014, n. 190, con deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 23.03.2015;
- l'atto di revisione straordinaria delle società partecipate al 23.09.2016, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 26.09.2017;
- l'atto di ricognizione delle società partecipate al 31.12.2017, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29.01.2019;
- l'atto di ricognizione delle società partecipate al 31.12.2018, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 20.12.2019;
- l'atto di ricognizione delle società partecipate al 31.12.2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 29.12.2020;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERTATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del

decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Piacenza d'Adige e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Il Sindaco cede la parola alla Dott.ssa Pavan Michela responsabile dell'Area Economico Finanziaria del Comune che illustra la delibera precisando che l'Ente detiene partecipazioni solo in Acque Venete che ha i presupposti di legge per il mantenimento;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 con verbale n. 19 in data 09.12.2021, prot. n. 5808 del 09.12.2021;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

Con n. 8 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, espressi nelle forme previste dallo Stato, in forma palese da n. 8 consiglieri votanti e presenti

### **DELIBERA**

1. di approvare la ricognizione al 31.12.2020 delle società in cui il Comune di Piacenza d'Adige detiene partecipazioni, dirette o indirette, come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, analiticamente dettagliate nell'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
3. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate direttamente dal Comune dettagliatamente elencate nell'allegato B);
4. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
5. di pubblicare la presente deliberazione nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere con n. 8 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, espressi nelle forme previste dallo Stato, in forma palese da n. 8 consiglieri votanti e presenti

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 38 del 24-11-2021 ed allegati alla presente deliberazione.

|                |   |
|----------------|---|
| <b>OGGETTO</b> | <b>RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE<br/>EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE<br/>RICOGNIZIONE AL 31.12.2020</b> |
|----------------|---|

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL Sindaco  
MAGRI PRIMO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
ALBANO MARCO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



## PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI  
PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175:  
APPROVAZIONE RICOGNIZIONE AL 31.12.2020**

### REGOLARITA' TECNICA

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO  
INTERESSATO**  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 09-12-2021

Il Responsabile del servizio  
Pavan Michela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



# Comune di Piacenza d'Adige

Provincia Padova

## PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI  
PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175:  
APPROVAZIONE RICOGNIZIONE AL 31.12.2020**

### REGOLARITA' CONTABILE

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO  
INTERESSATO**  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai  
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.  
267/2000 parere Favorevole\* di regolarità contabile;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 09-12-2021

Il Responsabile del servizio  
Pavan Michela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e  
norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo  
e la firma autografa.



# Comune di Piacenza d'Adige

Provincia Padova

Allegato alla deliberazione

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 39 del 21-12-2021

**Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI  
PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175:  
APPROVAZIONE RICOGNIZIONE AL 31.12.2020**

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al 07-01-2022 con numero di registrazione all'albo pretorio 547.

COMUNE DI PIACENZA D'ADIGE li 23-12-  
2021

L' INCARICATO

Crivellaro Edvige

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.; e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

*COMUNE DI PIACENZA D'ADIGE*

*PROVINCIA DI PADOVA*

**Ricognizione periodica, al 31.12.2020,  
delle partecipazioni pubbliche**  
(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

**Relazione tecnica**

## 1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Piacenza d'Adige, con atto della Giunta Comunale n. 13 del 23.03.2015, adottava il "Piano di razionalizzazione delle società partecipate".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. n. 175/2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni del decreto hanno per oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "in house" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);

- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

Sulla base dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 26.09.2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di un'amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

Unica società partecipata direttamente:

**Centro Veneto Servizi Spa** – con sede a Monselice in via C. Colombo n. 29/A – Codice Fiscale 00064780281;

*oggetto sociale:* la gestione del servizi idrico integrato (acquedotto, fognature e depurazione);

*tipologia di partecipazione:* partecipazione diretta, società quotata;

*azioni:* pari al 0,61% del capitale sociale possedute dal Comune, loro valore nominale, costo di acquisizione;

*amministratori:* n.03 amministratori e n.03 sindaci nominati dall'assemblea dei soci;

*attività di razionalizzazione:* mantenimento della partecipazione della società in quanto svolgeva attività indicate all'art. 4, comma 2 del T.U.S.P., (comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo) e precisamente produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti degli impianti funzionali ai servizi medesimi; si trattava di Società per la gestione del servizio idrico integrato; risultava essere l'unica società partecipata dell'Ente per tale servizio; si trattava di un servizio pubblico la cui gestione salvaguarda il principio generale per la produzione di beni e servizi strettamente necessari al proseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica;

*situazione societaria:* la società risultava essere in utile per l'ultimo quinquennio;

*situazione patrimoniale:* la situazione patrimoniale risultava essere in equilibrio;

*oneri a carico del bilancio:* nessun onere era posto a carico del Bilancio Comunale;

La partecipazione pertanto poteva essere mantenuta in quanto, come sopra specificato, presentava tutti i requisiti per il mantenimento;

La situazione finanziaria alla data del 23 settembre 2016, come anche al termine dell'esercizio 2016 risultava in equilibrio finanziario-economico.

– Partecipazioni indirette:

Le partecipazioni indirette dell'Ente per tramite del "Centro Veneto Servizi Spa", come risultante dai dati e dall'analisi comunicati al Comune dalla stessa, erano le seguenti:

1. NE-T BY TELERETE NORD EST SRL (partecipata dall'Ente per lo 0,038%) - In cessione
2. PRONET SRL (partecipata dall'Ente per lo 0,096%) - In liquidazione
3. VIVERACQUA SCARL (partecipata dall'Ente per lo 0,037%) - Da mantenere
4. VENETO ENERGIE SPA (partecipata dall'Ente per lo 0,061%) - In cessione
5. CENTRO VENETO GESTIONE ACQUE SRL (partecipata dall'Ente per il 0,61%) - da mantenere

## 2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine, il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "*la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi*".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari.

La nozione di organismo “tramite” non comprende gli enti che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all’art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all’art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L’art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

Nell’applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all’area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della “dimensione economica” dell’impresa.

Per l’analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all’allegato B - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016.

### 3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 26.09.2017, questo Comune ha provveduto a monitorare le procedure necessarie per portare a compimento il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie indirette, con particolare riferimento a quelle delle quali è stata decisa la dismissione, operazione quest’ultima che richiede lo svolgimento di iter complessi e articolati. La ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione.

Dal monitoraggio emerge la seguente nuova situazione:

#### Unica società partecipata direttamente:

**Acquevenete Spa** – con sede a Monselice in via C. Colombo n. 29/A – Codice Fiscale 00064780281, nata con atto notarile del 9 novembre 2017 dalla fusione per incorporazione di Polesine Acque S.p.A. in Centro Veneto Servizi S.p.A.;

*oggetto sociale:* “La gestione dei servizi idrico integrato (acquedotto, fognature e depurazione);

*tipologia di partecipazione:* partecipazione diretta, società quotata;

*azioni:* pari al 0,48% del capitale sociale possedute dal Comune, loro valore nominale, costo di acquisizione;

*amministratori:* n.07 amministratori e n.03 sindaci nominati dall’assemblea dei soci;

*attività di razionalizzazione:* mantenimento della partecipazione della società in quanto svolge attività indicate all’art. 4, comma 2 del T.U.S.P, (comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo) e precisamente produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti degli impianti funzionali ai servizi medesimi; si tratta di Società per la gestione del servizio idrico integrato; risulta essere l’unica società partecipata dell’Ente per tale servizio; si tratta di un servizio pubblico la cui gestione salvaguarda il principio generale per la produzione di beni e servizi strettamente necessari al proseguimento delle finalità istituzionali dell’Amministrazione pubblica;

*situazione societaria:* la società risulta essere in utile per l’ultimo quinquennio (triennio per la sola Acquevenete S.p.A.);

*situazione patrimoniale:* la situazione patrimoniale risulta essere in equilibrio;

*oneri a carico del bilancio:* nessun onere è posto a carico del Bilancio Comunale;

La partecipazione pertanto può essere mantenuta in quanto, come sopra specificato, presenta tutti i requisiti per il mantenimento.

La situazione finanziaria alla data del 31 dicembre 2020 risulta in equilibrio finanziario-economico.

#### – Partecipazioni indirette:

Le partecipazioni indirette dell’Ente sotto riportate, in sede di revisione straordinaria presentano le seguenti azioni di razionalizzazione:

1. NE-T BY TELERETE NORD EST SRL (partecipata dall’Ente) - in cessione
2. PRONET SRL (partecipata dall’Ente) - in liquidazione
3. VIVERACQUA SCARL (partecipata dall’Ente) - da mantenere

4. VENETO ENERGIE SPA (partecipata dall'Ente) - in cessione
5. CENTRO VENETO GESTIONE ACQUE SRL (partecipata dall'Ente) - da mantenere

In sede di ricognizione periodica al 31.12.2020 presentano la seguente situazione:

| <b>Modalità di attuazione</b> | <b>Denominazione società</b>     | <b>% Quota di partecipazione</b> | <b>Tempi di attuazione</b> |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Cessione/Alienazione quote    | NE-T BY TELERETE NORD EST SRL    | 0,038                            | DISMESSA                   |
|                               | VENETO ENERGIE SPA               | 0,061                            | DISMESSA                   |
| Liquidazione                  | PRONET SRL                       | 0,096                            | LIQUIDATA                  |
|                               | CENTRO VENETO GESTIONE ACQUE SRL | 0,48                             | LIQUIDATA                  |
| Fusione/Incorporazione        | =====                            | ==                               | =====                      |

Per quanto riguarda altresì le altre partecipazioni societarie possedute, delle quali il mantenimento è confermato, si evidenzia quanto segue:

- Viveracqua scarl: svolge servizi di committenza (art. 4, c. 2, lett. e) e produce beni e servizi strumentali all'ente o agli altri enti pubblici partecipanti allo svolgimento delle loro funzioni.

#### **4. CONCLUSIONI**

Si evidenzia che sono state realizzate le scelte e i programmi effettuati in sede di revisione straordinaria in ordine alle azioni di razionalizzazione.

Il Responsabile Servizi Finanziari  
Michela Pavan

Piacenza d'Adige, lì 2 dicembre 2021

COMUNE DI PIACENZA D'ADIGE

PROVINCIA DI PADOVA

**Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute  
direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs.  
n. 175/2016**


**Dati relativi all'anno 2020<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> In conformità con il documento “*Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche*”, pubblicato nel mese di novembre 2019 congiuntamente dal MEF e dalla Corte dei conti e con la Scheda\_Partecipazione pubblica pubblicata dal MEF nel mese di novembre 2021.

## 1. Introduzione

Si riporta la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente possedute al 31.12.2020:



## 2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

In questa sezione si riporta una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente e tabelle riepilogative delle partecipazioni detenute indirettamente attraverso ciascuna tramite.

### Partecipazioni dirette

| NOME PARTECIPATA | CODICE FISCALE PARTECIPATA | QUOTA DI PARTECIPAZIONE | ESITO DELLA RILEVAZIONE   | NOTE |
|------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|------|
| ACQUEVENETE SPA  | 00064780281                | 0,48%                   | Mantenimento senza azioni |      |

### Partecipazioni indirette detenute attraverso la tramite Acquevenete Sp.A.:

| NOME PARTECIPATA | CODICE FISCALE PARTECIPATA | QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE | esito della rilevazione   | NOTE |
|------------------|----------------------------|--|---------------------------|------|
| VIVERACQUA SCARL | 04042120230                | 11,84%   | Mantenimento senza azioni |      |

### 3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente, si riportano le seguenti schede di dettaglio:

1 ACQUEVENETE SPA – CF 00064780281

2 VIVERACQUA SCARL – CF 04042120230

Si riporta altresì al scheda della partecipata indiretta liquidata nel corso del 2020

3 CENTRO VENETO GESTIONE ACQUE SRL LIQUIDATA – CF 03841460284

### DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO   | Indicazioni per la compilazione |
|--|---------------------------------|
| Codice Fiscale   | 00064780281                     |
| Denominazione  | Acquevenete spa                 |
| Data di costituzione della partecipata   | 2006                            |
| Forma giuridica  | Società per azioni              |
| Tipo di fondazione   | Scegliere un elemento.          |
| Altra forma giuridica  |                                 |
| Stato di attività della partecipata  | Scegliere un elemento.          |
| Data di inizio della procedura <sup>(1)</sup>  |                                 |
| Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup>                                   |                                 |
| Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup> | SI                              |
| La società è un GAL <sup>(2)</sup>   |                                 |

<sup>(1)</sup> Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

<sup>(2)</sup> Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

### SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|----------------|---------------------------------|
| Stato          | Italia                          |
| Provincia      | PADOVA                          |
| Comune         | MONSELICE                       |
| CAP*           | 35043                           |
| Indirizzo*     | VIA C. COLOMBO, 29/A            |
| Telefono*      | 0429/787611                     |
| FAX*           | 0429/783747                     |
| Email*         | protocollo@pec.acquevenete.it   |

\* campo con compilazione facoltativa

### SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione  |
|----------------|--|
| Attività 1     | Codice 360000 – gestione di tutte le opere acquedottistiche e fognarie, comprese quelle esistenti a servizio delle popolazioni dei 108 Comuni aderenti |
| Attività 2     | 100%   |
| Attività 3     |  |
| Attività 4     |  |

**ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA \***

| NOME DEL CAMPO  | Indicazioni per la compilazione |
|---|---------------------------------|
| <b>Società in house</b>   | si                              |
| <b>Previsione nello statuto di limiti sul fatturato <sup>(3)</sup></b>  | si                              |
| <b>Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016</b>  | No                              |
| <b>Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #</b>  | no                              |
| <b>Riferimento normativo società di diritto singolare <sup>(3)</sup></b>  |                                 |
| <b>La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? §</b>   | si                              |
| <b>Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: §</b>   | ARERA                           |
| <b>Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)</b>  | no                              |
| <b>Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)</b> | no                              |
| <b>Riferimento normativo atto esclusione <sup>(4)</sup></b>   |                                 |

\* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

<sup>(3)</sup> Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "si"

<sup>(4)</sup> Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "si"

# Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

[http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti\\_it/patrimonio\\_pubblico/patrimonio\\_pa/Orientamento\\_del\\_18\\_novembre\\_2019\\_xSocietx\\_a\\_partecipazione\\_pubblica\\_di\\_diritto\\_singolarex .pdf](http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf)

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

**DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP\***

| NOME DEL CAMPO   | Anno 2020   |
|--|---|
| Tipologia di attività svolta                           | Attività produttive di beni e servizi   |
| Numero medio di dipendenti                             | Numero medio: 307<br>Dirigenti n. 6, quadri e impiegati n. 144, operai n. 157 |
| Numero dei componenti dell'organo di amministrazione   |   |
| Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione |   |
| Numero dei componenti dell'organo di controllo         |   |
| Compenso dei componenti dell'organo di controllo       |   |

| NOME DEL CAMPO        | 2020    | 2019      | 2018      | 2017      | 2016 |
|-----------------------|---------|-----------|-----------|-----------|------|
| Approvazione bilancio | sì      | sì        | sì        | sì        | sì   |
| Risultato d'esercizio | 993.253 | 2.356.035 | 2.561.580 | 2.935.487 |      |

\* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

**ATTENZIONE:** l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

**1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici**

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

| NOME DEL CAMPO                               | 2020       | 2019       | 2018       |
|--|------------|------------|------------|
| A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 76.889.037 | 76.485.184 | 74.984.503 |
| A5) Altri Ricavi e Proventi                  | 8.013.935  | 9.096.384  | 8.166.162  |
| di cui Contributi in conto esercizio         | ===        | ===        | ===        |

**2. Attività di Holding**

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

| NOME DEL CAMPO  | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|------|------|------|
| A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  |      |      |      |
| A5) Altri Ricavi e Proventi   |      |      |      |
| di cui Contributi in conto esercizio  |      |      |      |
| C15) Proventi da partecipazioni   |      |      |      |
| C16) Altri proventi finanziari  |      |      |      |
| C17 bis) Utili e perdite su cambi   |      |      |      |
| D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni |      |      |      |

### 3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

| NOME DEL CAMPO                         | 2020 | 2019 | 2018 |
|--|------|------|------|
| Interessi attivi e proventi assimilati |      |      |      |
| Commissioni attive                     |      |      |      |

### 4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

| NOME DEL CAMPO  | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|------|------|------|
| I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione    |      |      |      |
| I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione |      |      |      |
| II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione   |      |      |      |
| II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione |      |      |      |

### QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

| NOME DEL CAMPO  | Indicazioni per la compilazione         |
|---|---|
| Tipologia di Partecipazione                               | Partecipazione diretta                  |
| Quota diretta <sup>(5)</sup>                              | VEDERE ALLEGATO QUOTE DI PARTECIPAZIONE |
| Codice Fiscale Tramite <sup>(6)</sup>                     |   |
| Denominazione Tramite (organismo) <sup>(6)</sup>          |   |
| Quota detenuta dalla Tramite nella società <sup>(7)</sup> |   |

<sup>(5)</sup> Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

<sup>(6)</sup> Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

<sup>(7)</sup> Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

### QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

| NOME DEL CAMPO    | Indicazioni per la compilazione                     |
|-------------------|---|
| Tipo di controllo | controllo congiunto per effetto di norme statutarie |

**INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE**

| NOME DEL CAMPO   | Indicazioni per la compilazione |
|--|---------------------------------|
| Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento | Si                              |
| Società controllata da una quotata                                     | No                              |
| CF della società quotata controllante <sup>(8)</sup>                   |                                 |
| Denominazione della società quotata controllante <sup>(8)</sup>        |                                 |

<sup>(8)</sup> Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

|   |  |
|---|--|
| La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?  | Si   |
| Attività svolta dalla Partecipata   | produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)  |
| Descrizione dell'attività   | Codice 360000 – gestione di tutte le opere acquedottistiche e fognarie, comprese quelle esistenti a servizio della popolazione dei 108 Comuni aderenti |
| Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato <sup>(9)</sup>  |  |
| Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)  | no   |
| Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)   | no   |
| Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)   | no   |
| L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) <sup>(10)</sup> | si   |
| Esito della revisione periodica <sup>(11)</sup>   | mantenimento senza interventi  |
| Modalità (razionalizzazione) <sup>(12)</sup>  | Scegliere un elemento.   |
| Termine previsto per la razionalizzazione <sup>(12)</sup>   |  |
| Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria <sup>(13)</sup> §   | Scegliere un elemento.   |
| Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis <sup>(14)</sup> §  | Scegliere un elemento.   |
| Note*   |  |

<sup>(9)</sup> Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

<sup>(10)</sup> Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

<sup>(11)</sup> La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

<sup>(12)</sup> Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

<sup>(13)</sup> Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

<sup>(14)</sup> Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

### DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO   | Indicazioni per la compilazione              |
|--|--|
| Codice Fiscale   | 04042120230                                  |
| Denominazione  | VIVERACQUA SCARL                             |
| Data di costituzione della partecipata   | 2011   |
| Forma giuridica  | Società consortile a responsabilità limitata |
| Tipo di fondazione   | Scegliere un elemento.                       |
| Altra forma giuridica  |  |
| Stato di attività della partecipata  | attiva                                       |
| Data di inizio della procedura <sup>(1)</sup>  |  |
| Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup>                                   | NO   |
| Società che ha emesso strumenti finanziari quotate in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup> | NO   |
| La società è un GAL <sup>(2)</sup>   | NO   |

<sup>(1)</sup> Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

<sup>(2)</sup> Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotate in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

### SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|----------------|---------------------------------|
| Stato          | Italia                          |
| Provincia      | VERONA                          |
| Comune         | VERONA                          |
| CAP*           | 37133                           |
| Indirizzo*     | LUNGADIGE GALTAROSSA, 8         |
| Telefono*      |                                 |
| FAX*           |                                 |
| Email*         | segreteria@pec.viveracqua.it    |

\* campo con compilazione facoltativa

### SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione   |
|----------------|---|
| Attività 1     | Centrale di committenza, servizi di coordinamento a favore delle società aderenti |
| Attività 2     | ====  |
| Attività 3     | ====  |
| Attività 4     | ====  |

**ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA \***

| NOME DEL CAMPO   | Indicazioni per la compilazione |
|--|---------------------------------|
| Società in house   | no                              |
| Previsione nello statuto di limiti sul fatturato <sup>(3)</sup>  | no                              |
| Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016  | No                              |
| Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #  | no                              |
| Riferimento normativo società di diritto singolare <sup>(3)</sup>  |                                 |
| La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? §   | no                              |
| Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: §   | Scegliere un elemento.          |
| Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)  | no                              |
| Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) | no                              |
| Riferimento normativo atto esclusione <sup>(4)</sup>   |                                 |

\* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

<sup>(3)</sup> Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

<sup>(4)</sup> Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

# Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

[http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti\\_it/patrimonio\\_pubblico/patrimonio\\_pa/Orientamento\\_del\\_18\\_novembre\\_2019\\_xSocietx\\_a\\_partecipazione\\_pubblica\\_di\\_diritto\\_singolarex .pdf](http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf)

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

**DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP\***

| NOME DEL CAMPO   | Anno 2020                             |
|--|---------------------------------------|
| Tipologia di attività svolta                           | Attività produttive di beni e servizi |
| Numero medio di dipendenti                             | 1,5                                   |
| Numero dei componenti dell'organo di amministrazione   | 3                                     |
| Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione | 0                                     |
| Numero dei componenti dell'organo di controllo         | 0                                     |
| Compenso dei componenti dell'organo di controllo       | 0                                     |

| NOME DEL CAMPO        | 2020  | 2019  | 2018  | 2017 | 2016  |
|-----------------------|-------|-------|-------|------|-------|
| Approvazione bilancio | sì    | sì    | sì    | sì   | sì    |
| Risultato d'esercizio | 1.936 | 2.566 | 1.152 | 824  | 5.174 |

\* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

**ATTENZIONE:** l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

**1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici**

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

| NOME DEL CAMPO                               | 2020      | 2019    | 2018    |
|--|-----------|---------|---------|
| A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 1.112.776 | 749.958 | 562.384 |
| A5) Altri Ricavi e Proventi                  | 30.442    | 10.745  | 1       |
| di cui Contributi in conto esercizio         | ===       | ===     | ===     |

**2. Attività di Holding**

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**".

| NOME DEL CAMPO  | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|------|------|------|
| A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  |      |      |      |
| A5) Altri Ricavi e Proventi   |      |      |      |
| di cui Contributi in conto esercizio  |      |      |      |
| C15) Proventi da partecipazioni   |      |      |      |
| C16) Altri proventi finanziari  |      |      |      |
| C17 bis) Utili e perdite su cambi   |      |      |      |
| D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni |      |      |      |

### 3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività bancarie e finanziarie**".

| NOME DEL CAMPO                         | 2020 | 2019 | 2018 |
|--|------|------|------|
| Interessi attivi e proventi assimilati |      |      |      |
| Commissioni attive                     |      |      |      |

### 4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività assicurative**".

| NOME DEL CAMPO  | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|------|------|------|
| I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione    |      |      |      |
| I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione |      |      |      |
| II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione   |      |      |      |
| II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione |      |      |      |

### QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

| NOME DEL CAMPO  | Indicazioni per la compilazione |
|---|---------------------------------|
| Tipologia di Partecipazione                               | Partecipazione indiretta        |
| Quota diretta <sup>(5)</sup>                              | Nessuna                         |
| Codice Fiscale Tramite <sup>(6)</sup>                     | 00064780281                     |
| Denominazione Tramite (organismo) <sup>(6)</sup>          | ACQUEVENETE SPA                 |
| Quota detenuta dalla Tramite nella società <sup>(7)</sup> | 11,84%                          |

<sup>(5)</sup> Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

<sup>(6)</sup> Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

<sup>(7)</sup> Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

### QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

| NOME DEL CAMPO    | Indicazioni per la compilazione                     |
|-------------------|---|
| Tipo di controllo | controllo congiunto per effetto di norme statutarie |

**INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE**

| NOME DEL CAMPO   | Indicazioni per la compilazione |
|--|---------------------------------|
| Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento | <b>Sì</b>                       |
| Società controllata da una quotata                                     | <b>No</b>                       |
| CF della società quotata controllante <sup>(8)</sup>                   |                                 |
| Denominazione della società quotata controllante <sup>(8)</sup>        |                                 |

<sup>(8)</sup> Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

|   |  |
|---|--|
| La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?  | Sì   |
| Attività svolta dalla Partecipata   | servizi di committenza (Art. 4, c. 2, lett. e)     |
| Descrizione dell'attività   | Centrale di committenza e servizi di coordinamento |
| Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato <sup>(9)</sup>  |  |
| Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)  | no   |
| Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)   | no   |
| Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)   | no   |
| L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) <sup>(10)</sup> | no   |
| Esito della revisione periodica <sup>(11)</sup>   | mantenimento senza interventi                      |
| Modalità (razionalizzazione) <sup>(12)</sup>  | Scegliere un elemento.                             |
| Termine previsto per la razionalizzazione <sup>(12)</sup>   |  |
| Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria <sup>(13)</sup> §   | No   |
| Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis <sup>(14)</sup> §  | No   |
| Note*   |  |

<sup>(9)</sup> Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

<sup>(10)</sup> Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

<sup>(11)</sup> La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

<sup>(12)</sup> Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

<sup>(13)</sup> Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

<sup>(14)</sup> Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

\*Campo con compilazione facoltativa.

**SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU' DETENUTA**

**Scioglimento/Liquidazione della società**

**DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

|                |  |
|----------------|--|
| Codice Fiscale | 03841460284  |
| Denominazione  | CENTRO VENETO GESTIONE ACQUE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE IN SIGLA "C.V.G.A. S.R.L." |

| NOME DEL CAMPO   | Indicazioni per la compilazione   |
|--|---|
| Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani di razionalizzazione | sì  |
| Data di conclusione della procedura  | 18 dicembre 2020 (approvazione bilancio finale di liquidazione da parte dell'assemblea soci di CVGA)  |
| Società cessata a chiusura della seguente procedura                                    | Liquidazione volontaria o giudiziale  |
| Dettagli causa di cessazione della società   | Scioglimento della società ai sensi dello statuto e dell'art. 2484 c. 6 cc (scioglimento per deliberazione dell'assemblea)  |
| Data di cancellazione della società dal Registro delle Imprese                         | 18 gennaio 2021   |
| Ottenimento di un introito finanziario   | sì  |
| Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione (€)                       | 164.149   |
| Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)                                      | 164.149   |
| Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario                             | 19 dicembre 2020  |
| Data prevista per l'incasso del saldo  | ---   |
| Ulteriori informazioni*  | Il bilancio finale di liquidazione ha evidenziato un patrimonio netto di liquidazione pari a Euro 164.149; gli attivi sono stati interamente attribuiti in favore del socio unico <i>acquevenete</i> SpA. |

\*Campo testuale con compilazione facoltativa.